



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE**

**All. 1
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**



INDICE

Definizioni.....	3
I. Premesse.....	4
1. Nomina e composizione dell'Organismo	5
2. Durata dell'incarico e sostituzione dei componenti dell'Organismo.....	6
3. Compiti dell' Organismo	7
4. Prerogative e risorse dell'Organismo.....	9
5. Principi etici nell'attività dell'Organismo.....	10
6. Convocazione, voto e delibere	10
7. Verbalizzazione delle riunioni e delle verifiche	11
8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo	11
9. <i>Reporting</i> dell'Organismo nei confronti degli Organi Societari	13
10. Obblighi di riservatezza	14



Definizioni

Al fine di agevolare la lettura e la consultazione del presente documento, si rassegna di seguito il catalogo delle definizioni che vengono in rilievo nel caso in esame:

- **“C.d.A.”**: il Consiglio di Amministrazione di Umbra Acque S.p.A.;
- **“Destinatari”**: tutti i soggetti interni ed esterni a Umbra Acque S.p.A. che operano direttamente o indirettamente per quest'ultima, ossia amministratori, sindaci, società di revisione, dipendenti di Umbra Acque S.p.A., inclusi i dirigenti, consulenti esterni, agenti, collaboratori, fornitori e partner commerciali;
- **“D.Lgs. 231/01”** o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Modello”**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Umbra Acque S.p.A.;
- **“OdV”** o **“Organismo”**: l'Organismo di Vigilanza di Umbra Acque S.p.A. preposto al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello e dei documenti ad esso allegati e al relativo aggiornamento;
- **“Umbra Acque ”** o la **“Società”** o solo **“U.A.”**: Umbra Acque S.p.A.



I. Premesse

Come rappresentato nel corpo del Modello – Parte generale - l'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto prevede una clausola di esonero da responsabilità per l'ente: quest'ultimo, infatti, non risponde del reato commesso dai vertici se prova che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Per tale motivo, l'Organismo di Vigilanza (**“OdV”**) riveste il ruolo di organo necessario all'interno dell'ente, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo. In linea generale, l'OdV deve verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curare il suo aggiornamento, vigilare sulla sua concreta osservanza all'interno dell'ente, effettuare analisi periodiche sulle specifiche componenti del Modello ed assicurare l'effettività dei flussi informativi da e per l'OdV, segnalando altresì le violazioni eventualmente accertate.

Del resto, lo stesso Decreto prevede espressamente all'art. 6, comma 2, lett. d) che tra le esigenze cui i modelli devono rispondere ai fini della prevenzione dei reati, vi è quella di *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

Una particolare attenzione al ruolo e alla figura di tale organismo di controllo interno all'ente è riservata dalla Confindustria nelle Linee Guida dalla stessa dettate per la costruzione dei Modelli ex D. Lgs. 231/2001, nell'ambito del quale vengono meglio esplicitati i compiti attribuiti dalla legge all'OdV, nonché i requisiti di cui lo stesso deve essere dotato al fine di poter svolgere i propri compiti in maniera efficace ed adeguata.

In particolare, i requisiti che l'OdV deve possedere – e che saranno oggetto di più attento approfondimento nel Modello – sono i seguenti:

- a) **Autonomia e indipendenza:** intesi come autonomia dell'iniziativa di controllo dell'OdV da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualsiasi componente dell'ente;
- b) **Terzietà:** a garanzia di tale principio, l'OdV si colloca in una posizione di vertice di Umbra Acque e risponde direttamente al C.d.A.;
- c) **Professionalità:** l'OdV deve essere il più possibile dotato delle competenze tecnico-professionali necessarie per svolgere l'incarico, sia sul piano della conoscenza e valutazione dei rischi aziendali e delle strutture dell'ente potenzialmente a rischio, sia sul piano dell'analisi delle problematiche tecnico-giuridiche tipiche delle realtà aziendali (sicurezza sul lavoro, tematiche di diritto societario, ecc.);



- d) **Continuità di azione:** l'OdV è un organo *ad hoc*, dedicato esclusivamente allo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo e monitoraggio del funzionamento e dell'osservanza del Modello;
- e) **Onorabilità e assenza di conflitto di interessi:** i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza, integrità morale e onorabilità.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1

(Nomina e composizione dell'Organismo)

- 1.1 La nomina, il numero e la qualifica dei componenti dell'OdV, sia interni che esterni a Umbra Acque, è decisa dal C.d.A., sulla base delle dimensioni della Società e dell'attività svolta, nonché delle professionalità e delle competenze richieste per lo svolgimento di tale tipologia di incarico.
- 1.2 Il Presidente dell'OdV (in caso di organo plurisoggettivo) o l'unico componente (in caso di organo monosoggettivo) rappresenta di norma l'OdV e assume il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare (e, in caso di organo collegiale, allo svolgimento delle riunioni collegiali).
- 1.3 La nomina dell'OdV, da parte dell'organo amministrativo di Umbra Acque, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato da Umbra Acque a tutti i livelli aziendali, sia mediante la pubblicazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità, collocazione e finalità della costituzione dell'OdV, sia mediante la sua affissione all'interno dei locali aziendali in un luogo accessibile a tutti.
- 1.4 Il C.d.A. valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente con adeguata periodicità, la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di ineleggibilità, in costanza del mandato, determina la cessazione dall'incarico di componente dell'OdV ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 2.
- 1.5 Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal C.d.A. di Umbra Acque al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il compenso potrà essere oggetto di rimodulazione e



rinegoziazione al termine di ciascun anno di attività. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

- 1.6 L'OdV può disporre di apposita struttura di Segreteria quale supporto alla propria attività.

Articolo 2

(Durata dell'incarico e revoca/sostituzione dei componenti dell'Organismo)

- 2.1 Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, l'OdV di Umbra Acque è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dalla data di nomina e scadenza al termine dei tre esercizi di durata del C.d.A di Umbra Acque ed è rieleggibile.

La revoca dell'OdV

- 2.2 La revoca dell'OdV e/o di ciascun componente può avvenire solo per giusta causa e deve essere deliberata esclusivamente dal C.d.A., il quale dispone la revoca del membro interessato e provvede tempestivamente alla sua sostituzione.
- 2.3 L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il C.d.A. provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.
- 2.4 Per giusta causa di revoca si intende, in via esemplificativa e non esaustiva:
- un grave inadempimento degli obblighi previsti per l'OdV;
 - il possibile coinvolgimento di Umbra Acque in un procedimento giudiziale, penale e/o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza e controllo da parte dell'OdV.
- 2.5 La cessazione dell'incarico, oltre alle ipotesi di revoca per giusta causa, potrà avvenire anche nel caso di rinuncia, scadenza dell'incarico ovvero di decadenza dallo stesso.

I casi di ineleggibilità e di decadenza

- 2.6 Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:
- il versare in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ossia l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Umbra Acque o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;



- l'esistenza di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
 - l'esistenza di conflitti di interesse con Umbra Acque o delle società partner che ne compromettano l'indipendenza;
 - l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 10.
- 2.7 Nel caso in cui, nel corso dell'espletamento dell'incarico di componente dell'OdV, dovesse insorgere una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui al presente articolo, il soggetto interessato informerà tempestivamente l'OdV e il C.d.A. di Umbra Acque, il quale provvederà tempestivamente a nominare il suo sostituto.

Articolo 3 (Compiti dell'Organismo)

- 3.1 In conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.
- 3.2 All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i compiti di **vigilanza e controllo**:
- sull'idoneità, adeguatezza e efficacia del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte da Umbra Acque ed alla sua struttura organizzativa, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
 - sull'effettività del Modello, ovvero sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno di Umbra Acque con quanto formalmente previsto nel Modello, onde evidenziarne gli eventuali scostamenti e/o devianze e/o difformità e apportare i necessari correttivi alle attività realmente svolte.

Al fine di poter concretamente assolvere a detti compiti, senza che tuttavia l'elencazione che segue possa ritenersi esaustiva del complesso di attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al C.d.A. le possibili aree di intervento;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione e classificazione delle aree ritenute maggiormente a rischio;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche.



- 3.3** L'OdV dispone, altresì, di compiti di **formazione e informazione sul Modello**, diretti a:
- promuovere la diffusione e la conoscenza del Modello, la formazione dei Destinatari (anche tramite corsi di formazione, servizi di comunicazione, etc.);
 - riscontrare le richieste di chiarimenti e/o di consulenza provenienti dalle funzioni aziendali oppure dagli organi amministrativi e di controllo;
 - predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione.
- 3.4** In relazione allo specifico compito di **monitoraggio e aggiornamento del Modello**, l'OdV:
- (i) proporrà al C.d.A., in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia;
 - (ii) sottoporrà il Modello a verifiche periodiche che interesseranno i principali atti della Società e i contratti di maggior rilevanza, nonché l'effettiva tenuta delle procedure presenti in Umbra Acque;
 - (iii) potrà, se necessario, formulare proposte al C.d.A. e/o alle funzioni aziendali interessate, al fine di migliorare l'efficacia e l'effettività del Modello.
- 3.5** All'OdV spettano altresì i compiti di **dirigere i flussi informativi da e verso l'OdV**, che vengono esemplificati come segue:
- richiedere il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire ogni necessario supporto informativo richiesto dagli organi ispettivi.
- 3.6** In ogni caso, nell'esecuzione delle attività di cui al presente articolo 3, l'OdV provvede a registrare e conservare tutta la documentazione utile e rilevante per lo svolgimento dell'incarico, nonché a documentare, mediante la tenuta di appositi registri, le attività svolte, onde garantire la tracciabilità degli interventi medesimi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate.



- 3.7** I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la dovuta diligenza e professionalità e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. In tale direzione è opportuno che almeno un componente (Presidente) sia privo di compiti operativi e che gli altri, qualora membri del CdA, siano estranei alla gestione operativa di UA.

Articolo 4 (Prerogative e risorse dell'Organismo)

- 4.1** Al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza che presiedono l'agire di tale organismo, l'OdV deve:
- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso, il CdA approva annualmente, su proposta dell'OdV, il budget di spesa per l'anno in corso, nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
 - essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso Destinatario;
 - essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante audizione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta al CdA di Umbra Acque per eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.
- 4.2** Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV è coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti dalle strutture interne e/o funzioni aziendali di Umbra Acque, in ragione delle specificità che di volta in volta si rendessero necessarie.
- 4.3** In aggiunta alle risorse interne, l'OdV può anche avvalersi del supporto di consulenti esterni, rimanendo esso sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D. Lgs. n. 231/2001. A tal riguardo, in relazione a questioni di particolare rilevanza, l'OdV potrà fare ricorso a professionisti esterni, il cui onorario dovrà rientrare nel budget di spesa indicato al precedente punto 4.1 ovvero, in caso di superamento, essere deliberato e approvato dal CdA di Umbra Acque.
- 4.4** Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'OdV nonché l'osservanza dell'articolo 2, in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 4.5** Con specifico riferimento alle questioni attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV potrà altresì avvalersi di tutte le figure competenti in tale settore e presenti in Umbra Acque, quali, ad esempio, il Responsabile del Servizio di



Prevenzione e Protezione (il RSPP), il medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (il RLS).

Articolo 5 (Principi etici nell'attività dell'Organismo)

- 5.1** L'OdV deve essere garante della disciplina introdotta dal Codice Etico. In tal senso, il Codice Etico dovrà essere, sempre, costante punto di riferimento nella sua attività.

Articolo 6 (Convocazione, voto e delibere)

- 6.1** L'OdV si riunisce con cadenza almeno annuale, previa convocazione del Presidente in caso di OdV plurisoggettivo.
- 6.2** L'OdV si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti.
- 6.3** La convocazione è effettuata con un congruo preavviso, salvo nei casi d'urgenza, mediante comunicazione scritta a mezzo telefax o posta elettronica.
- 6.4** Spetta all'OdV procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Segretario.
- 6.5** Il Presidente ed il Segretario redigono i verbali delle riunioni che vengono sottoscritti da tutti i componenti presenti e che contengono il resoconto sintetico degli argomenti trattati; detti verbali sono conservati in ordine cronologico in apposito archivio sito presso la sede legale della Società.
- 6.6** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 6.7** Ciascun componente dell'OdV ha diritto ad 1 (uno) voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale quello del Presidente (o del componente più anziano).
- 6.8** L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre riunioni consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV secondo quanto previsto al precedente articolo 2.
- 6.9** Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione, soggetti interni, ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV, anche con mezzi di telecomunicazione (es., video conferenza, conference call).



Articolo 7 (Verbalizzazione delle riunioni)

- 7.1** Di ogni riunione dell'OdV deve redigersi processo verbale, che dovrà essere conservato in apposito raccoglitore tenuto a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza di cui al precedente punto 1.6.
Dal verbale delle riunioni devono risultare:
- i nomi e le sottoscrizioni dei componenti presenti;
 - la relazione sintetica degli argomenti trattati;
 - per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
 - la decisioni adottate.
- 7.2** Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata, su supporto cartaceo e/o informatico, per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di legge che estendano il periodo di conservazione) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Articolo 8 (Flussi informativi nei confronti dell'Organismo)

- 8.1** L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto prevede l'obbligo di Umbra Acque di informare l'OdV al fine di agevolare l'attività di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione del Modello.
- 8.2** Pertanto, l'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, da parte dei Destinatari, di tutti quegli atti, comportamenti ed eventi che possano determinare una violazione, attuale o potenziale, del Modello.
- 8.3** In tal senso, i flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni, segnalazioni e documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e dal Modello, in quanto concretizzanti la commissione anche solo potenziale di reati o di comportamenti in conflitto con le regole e le prescrizioni contenute nel Modello.
- 8.4** In particolare, tale obbligo di comunicazione si distingue a seconda che esso faccia riferimento ad:
- a) informazioni e segnalazioni rilevanti, a carico di tutti i Destinatari, relative a violazioni o potenziali violazioni del Modello;
 - b) informazioni relative all'attività di Umbra Acque che possono assumere rilevanza in relazione all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati.



8.5 Con riferimento alle **informazioni sub a)**, si osservano le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono avvenire in forma scritta e non anonima;
- ai fini di cui al punto precedente, l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità personale di colui che rende la segnalazione, fatta salva la tutela dei diritti di Umbra Acque o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- il dipendente che intenda segnalare una presunta violazione del Modello, suscettibile di tradursi in uno dei reati previsti dal Decreto, può riferire al proprio diretto superiore gerarchico o direttamente all'OdV;
- i procuratori o gli altri soggetti muniti di procura, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti di Umbra Acque, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute – ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione – e propone al CdA di Umbra Acque le azioni da intraprendere anche sotto il profilo sanzionatorio. Nel caso di eventuale rifiuto di procedere ad un'indagine interna, l'OdV è tenuta a motivare per iscritto detto comportamento.

8.6 Rientrano nella categoria delle **informazioni sub a)**:

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, solo se commessi nell'interesse o a vantaggio di Umbra Acque;
- eventuali richieste e/o offerte di doni (eccedenti il modico valore) o di altre utilità provenienti da Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili.

8.7 Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'OdV provvederà tempestivamente a comunicare a tutti i soggetti interessati le modalità e le forme di effettuazione delle stesse.



- 8.8 Con riferimento alle **informazioni** precedentemente **indicate sub b)**, devono essere trasmesse immediatamente all'OdV le informazioni concernenti:
- la richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - i report periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro avvenuti sia all'interno della struttura aziendale che all'esterno nell'ambito dell'attività di raccolta;
 - l'aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo ovvero le comunicazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001.
- 8.9 Al fine di facilitare, verso l'OdV, il flusso delle segnalazioni di eventuali infrazioni e deviazioni rispetto alla corretta applicazione del Modello, Umbra Acque promuoverà l'istituzione di canali informativi specifici (es. creazione di un'apposita casella di posta elettronica ovvero di un centro di raccolta interno delle segnalazioni formulate per iscritto).

Articolo 9

(Reporting dell'Organismo nei confronti degli Organi Societari)

- 9.1 Al fine di consentire all'OdV di esplicare la massima efficacia operativa, pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione (anche attraverso attività di *reporting*) e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali di Umbra Acque.
- 9.2 A tal fine, l'OdV relaziona al C.d.A.:
- all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per l'adempimento dei suoi compiti;
 - immediatamente, nel caso di eventuali problematiche significative emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza;
 - annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo effettuate, l'esito di dette attività e le eventuali lacune del Modello.
- 9.3 L'attività di *reporting* avrà ad oggetto:
- l'attività svolta in generale dall'OdV;
 - gli eventuali profili di criticità emersi nel corso della attività di indagine;
 - le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;



- la rilevazione di condotte e/o azioni in contrasto con il Modello e delle eventuali carenze organizzative.
- 9.4** L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal C.d.A. ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento dell'organo amministrativo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.
- 9.5** L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A. e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello ovvero su questioni che evidenziano particolari profili di criticità.

Articolo 10 (Obblighi di riservatezza)

- 10.1** L'OdV deve mantenere segrete e riservate le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e rispettare le regole e le procedure adottate da Umbra Acque per la comunicazione interna ed esterna di documenti ed informazioni, fatto salvo nell'attività di *reporting* verso il C.d.A..
- 10.2** L'OdV deve assicurare la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte o accertate violazioni del Modello – ed evitare di ricercare o utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.
- 10.3** In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dell'OdV verrà trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- 10.4** L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'OdV.